

Accordo QUADRO

TRA

L'**Università degli Studi di Messina** (di seguito denominata "**UNIME**" o l'"Università"), con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, d'ora in poi denominata "UNIME", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato l'11.03.1972;

E

SIFI S.p.A., (di seguito denominata "**SIFI**"), con sede legale in (95025) Aci S. Antonio, via Ercole Patti n. 36 Codice Fiscale e Partita IVA 00122890874, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Fabrizio Chines, autorizzato alla firma in forza della carica, (di seguito anche SIFI);

(SIFI e UNIME di seguito, congiuntamente, "Parti" e, singolarmente, "Parte")

PREMESSO CHE

- l'Università è istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori, con la funzione di provvedere alla organizzazione e funzionamento delle strutture di ricerca (art. 6 comma 4 Legge 9 maggio 1989 n. 168), anche tramite convenzioni con Fondazioni o altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, "per realizzare progetti o programmi di ricerca affidati a professori e ricercatori universitari..." (art. 1 comma 13 Legge 4 novembre 2005 n. 230);
- in particolare, l'Università, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) "*organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale*";
- l'Università per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società persegue una terza missione, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca che culturale e sociale;
- uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione (sia di valorizzazione della ricerca che culturale e sociale) è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi;
- ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università "*l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo*"; SIFI è una società specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici e nutraceutici oftalmici e di dispositivi medici

- le Parti sono interessate ad instaurare una fattiva collaborazione mediante l'utilizzo delle reciproche risorse intellettuali e tecnico-strumentali, al fine di promuovere, attività sinergiche di formazione e ricerca comuni, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti, che consentano l'integrazione e lo sviluppo delle competenze di provenienza industriale e universitaria al fine di conseguire risultati di elevata qualità;
- a tal fine, con il presente accordo quadro ("*Accordo*") le Parti intendono definire (i) le condizioni minime applicabili sia ad esso che alle eventuali future collaborazioni tra le stesse;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto

Le Parti convengono, con la sottoscrizione del presente Accordo, di procedere alla costituzione di una "*Piattaforma congiunta integrata di ricerca e formazione UNIME-SIFI*, di seguito indicata in breve anche come *Piattaforma*. Tale Piattaforma ha come finalità la collaborazione tra UNIME e SIFI in programmi congiunti di formazione e ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione di ricerca e sviluppo della SIFI, sia rispetto alle programmazioni di ricerca di UNIME.

- In particolare le parti si impegnano:
- a sviluppare percorsi formativi condivisi con lo scopo di promuovere e implementare specifici profili professionali di interesse comune; e
- a svolgere attività di ricerca di comune interesse, finalizzate a favorire l'interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell'attività di ricerca delle Parti.

ART. 2

Collaborazione

1. La collaborazione di cui al precedente Art. 1 verterà sulle seguenti aree scientifiche:
 - a) Fisica Ottica;
 - b) Biomateriali
 - a) Farmacologia;
 - b) Microbiologia;
 - c) Clinica
 - d) Good Laboratory Practice e Good Clinical Practice

In particolare UNIME e SIFI, mediante la *Piattaforma*, svolgeranno, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa applicabile (anche regolamentare di ognuna), percorsi formativi specifici per profili professionali di interesse comune, che potranno prevedere:

- Corsi specifici all'interno dei Corsi di Laurea, prevedendo anche delle docenze SIFI;
- Tirocini condivisi; Dottorati di Ricerca sulle tematiche di ricerca identificate.

La realizzazione dei percorsi formativi sopra elencati sarà disciplinata da specifici accordi che dovranno essere sottoscritti tra le Parti, nel rispetto della normativa vigente in materia, anche regolamentare di ognuna (“*Accordi Particolari*”).

In particolare UNIME e SIFI, mediante la *Piattaforma*, gestiranno, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa applicabile:

- ricerche scientifiche;
- compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti, tenuto conto, al riguardo, della vigente normativa in materia, anche regolamentare delle parti;
- scambio d’informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;
- organizzazione di attività seminariali e di corsi accademici in aree di comune interesse.

2. Resta inteso che il Comitato Tecnico-Scientifico, di cui al successivo art. 6, avrà la facoltà di rivedere periodicamente le attività sopra descritte e/o di aggiornarle secondo necessità. Ciascuna revisione e/o aggiornamento avverrà mediante la sottoscrizione di un apposito accordo di modifica del presente Accordo da parte dei legali rappresentanti di entrambe le Parti.

3. Per la realizzazione delle attività sopra definite, a seguito della sottoscrizione dei relativi Accordi Particolari, le Parti potranno formulare proposte di ricerca ad enti pubblici finanziatori, sia presso agenzie pubbliche che private, sia a livello nazionale che internazionale.

ART.3

Impegni delle Parti

1. UNIME e SIFI si impegnano a scambiare le informazioni e le conoscenze in loro possesso, acquisite nei rispettivi campi di studio oggetto del presente Accordo per le finalità dello stesso, nei limiti in cui tali informazioni sono necessarie all’esecuzione del presente Accordo ed entrambe possono liberamente disporre, nel rispetto della relativa normativa in materia.

2. Ai fini dell’attuazione delle attività di cui al presente Accordo, UNIME consentirà al personale SIFI incaricato, il libero accesso ai propri locali e ai propri laboratori, nel rispetto delle normative in vigore per l’accesso all’Università, delle eventuali disposizioni impartite dalla struttura universitaria interessata, nonché delle rispettive esigenze di programmazione del lavoro.

3. Ai fini dell’attuazione delle attività di cui al presente Accordo, SIFI consentirà al personale UNIME incaricato, il libero accesso ai propri locali e laboratori, nel rispetto sia delle regolamentazioni ivi in vigore sia delle rispettive esigenze di programmazione del lavoro.

4. Il presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4 e/o da eventuali futuri patti e/o convenzioni, non comporta flussi finanziari tra le Parti, bensì la messa a disposizione, da parte di ciascun contraente, delle rispettive risorse (personale, strumentazione, impianti, know-how, nonché gli spazi ad uso non esclusivo e le attrezzature necessarie all’espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2). Tali risorse dovranno essere oggetto di puntuale e successiva individuazione per iscritto tra le parti.

ART. 4

Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale

1. Nell'esecuzione degli Accordi Particolari, è possibile che le Parti sviluppino, indipendentemente o congiuntamente, invenzioni, anche brevettabili. Resta inteso che ciascuna Parte rimarrà titolare della propria "*Proprietà Intellettuale Preesistente*" da intendersi come qualsiasi diritto di proprietà intellettuale (i) ideato, sviluppato, e/o detenuto dalla Parte prima della sottoscrizione del presente Accordo; e/o (ii) ideato, sviluppato, e/o detenuto dalla Parte in qualsiasi momento, autonomamente e indipendentemente dall'esecuzione del presente Accordo.

2. Nel caso di **invenzioni originate esclusivamente dal personale UNIME** (ove per "*Personale*" deve intendersi, a titolo meramente esemplificativo, i docenti, i ricercatori, il personale amministrativo, gli assegnisti, i borsisti, gli studenti, e qualsiasi altro collaboratore dell'Ateneo), la stessa avrà il diritto di depositare domanda di brevetto nazionale e/o internazionale o comunque di tutelare l'invenzione con ogni altro diritto di proprietà intellettuale disponibile secondo la normativa vigente, a propria titolarità esclusiva e sostenendone in proprio i costi. SIFI potrà esercitare diritto di opzione sull'acquisto della domanda/e di brevetto depositata/e e sugli altri eventuali titoli di proprietà intellettuale depositati da UNIME sull'invenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione effettuata da UNIME in ordine alle condizioni di acquisto proposte, che dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dal deposito della domanda. Trascorso inutilmente il termine indicato o in caso di diniego all'acquisto da parte di SIFI, UNIME potrà rivolgere proposta di acquisto ad ogni altro eventuale soggetto interessato.

3. Nel caso di **invenzioni originate congiuntamente da personale SIFI ed UNIME**, eventuali domande di brevetto per invenzioni industriali e/o di altri idonei titoli di proprietà intellettuale in base alla normativa vigente avverrà a titolarità congiunta dei due enti, in proporzione all'apporto alla attività inventiva rispettivamente fornito dagli inventori afferenti a ciascuna delle PARTI.

Le PARTI stabiliscono sin da ora che a SIFI viene riconosciuto il diritto di redigere e depositare domanda di brevetto per invenzione industriale e/o per altri titoli di proprietà intellettuale a titolarità congiunta UNIME-SIFI, direttamente o tramite mandatario brevettuale di propria fiducia, ovunque nel mondo, a proprio insindacabile giudizio, sostenendone comunque per intero la stessa SIFI tutti i costi e senza pertanto che nulla sia dovuto da parte di UNIME a SIFI.

UNIME si impegna a comunicare a SIFI i nominativi del proprio personale che abbiano contribuito alla realizzazione dell'invenzione e che dovranno pertanto essere indicati come co-inventori, insieme al personale di SIFI, all'atto del deposito della domanda/e di brevetto/i e/o di altri eventuali titoli di proprietà intellettuale.

Ciascuna Parte si impegna a corrispondere ai propri dipendenti e/o collaboratori che abbiano la qualifica di inventore ("*Inventori*") i compensi, ivi incluso l'equo premio eventualmente loro spettante, dovuti per il concepimento di qualsiasi invenzione che dovesse essere sviluppata nell'ambito dell'esecuzione degli Accordi Particolari. Ciascuna Parte terrà indenne e manlevata

l'altra Parte da eventuali pretese dei propri Inventori per la corresponsione di suddetti compensi.

Successivamente all'avvenuto deposito della domanda di brevetto/i e/o di altri titoli di proprietà intellettuale a titolarità congiunta fra UNIME e SIFI, UNIME dovrà cedere a SIFI la propria quota di titolarità della domanda. Tale cessione sarà comprensiva di tutti i diritti connessi e derivanti da detta domanda, ivi compreso il diritto di rivendicare la priorità in base a tale prima domanda di brevetto e di estenderla a solo nome di SIFI in qualsiasi paese nel mondo ove la normativa vigente lo consenta. A fronte di tale cessione, SIFI dovrà corrispondere ad UNIME il seguente corrispettivo:

- a) Euro 5.000 (euro cinquemila) quale corrispettivo della cessione della quota UNIME, da corrispondersi entro giorni 30 (trenta) dall'avvenuto perfezionamento della cessione della quota di titolarità UNIME a SIFI;
- b) Ulteriori Euro 5.000 (euro cinquemila) alla prima eventuale concessione del brevetto da parte di qualsiasi Ufficio Brevetti entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica a SIFI dell'avvenuta concessione da parte del proprio mandatario autorizzato.
- c) Ulteriori Euro 5.000 (euro cinquemila) alla seconda eventuale concessione del brevetto da parte di qualsiasi Ufficio Brevetti entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica a SIFI dell'avvenuta concessione da parte del proprio mandatario autorizzato
- d) Dalla eventuale terza concessione da parte di qualsiasi Ufficio brevetti in avanti, non saranno dovuti da SIFI ad UNIME ulteriori corrispettivi.

Il pagamento delle somme dovute da SIFI in relazione ai punti a), b) e c) del presente articolo dovrà essere effettuato previa emissione di fattura o altro idoneo documento contabile da parte di UNIME che comunicherà i dati necessari per il pagamento.

SIFI concede comunque sin d'ora ad UNIME il diritto di utilizzare, a titolo gratuito, le informazioni relative alle invenzioni sviluppate nell'ambito degli Accordi Particolari per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca e didattica, fatta salva la necessità che alcune delle informazioni debbano essere mantenute segrete al fine di tutelare i segreti commerciali dell'Impresa e/o garantire il buon esito del deposito della/e domanda/e di brevetto/i e/o di altri idonei titoli di proprietà intellettuale in base alla normativa vigente. A tal fine, UNIME si impegna, anche per il proprio Personale ex art. 1381 c.c., sin d'ora a sottoporre a SIFI qualsiasi bozza di pubblicazione affinché SIFI possa, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della bozza, richiedere che vengano apportate eventuali modifiche al fine di tutelare i propri segreti commerciali e/o richiedere che la pubblicazione venga ritardata per il tempo necessario a non inficiare la tutela brevettuale o lo sfruttamento economico dei risultati. UNIME si impegna sin d'ora ad implementare le modifiche richieste e/o a ritardare la pubblicazione per il tempo indicato da SIFI.

ART. 5

Informazioni aziendali e segretezza

1.SIFI e UNIME si impegnano reciprocamente a considerare strettamente confidenziali tutte le Informazioni provenienti dall'una o dall'altra Parte nello svolgimento delle attività di cui al

presente Accordo, debitamente identificate come confidenziali dalla parte concedente e a rispettarne la relativa normativa. Per “Informazioni Confidenziali” si intendono senza limitazione alcuna, qualsiasi informazione, documento, disegno, processo, materiale, modello, dato o conoscenza, anche brevettato o brevettabile, anche se non segnate come “confidenziali” (o altra dicitura equivalente), di qualsiasi natura, ivi incluse informazioni di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, comunicate in formato cartaceo o elettronico da una Parte (“*Parte Divulgante*”) all’altra Parte (“*Parte Ricevente*”) ai fini del presente Accordo o di cui quest’ultima sia venuta a conoscenza a tal fine. Ove le Informazioni Confidenziali siano state comunicate oralmente, la Parte Divulgante si riserva il diritto di redigere un verbale che deve ritenersi incluso nella nozione di Informazioni Confidenziali.

2. La Parte Ricevente riconosce espressamente che le Informazioni Confidenziali costituiscono informazioni segrete di esclusiva titolarità della Parte Divulgante o, in ogni caso, know-how riservato di esclusiva titolarità della Parte Divulgante e si impegna ad osservare i seguenti obblighi nel trattamento delle Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte:

a. Le Informazioni Confidenziali provenienti dall’altra Parte devono essere trattate con la massima protezione e riservatezza ed essere sottoposte a misure di sicurezza (anche tecniche e organizzative) adeguate al fine di proteggere le Informazioni Confidenziali da accessi non autorizzati e, comunque, a usare ed adottare per le Informazioni Confidenziali almeno le medesime misure di sicurezza e il medesimo livello di attenzione adottato dalla Parte Ricevente a tutela delle proprie informazioni riservate;

b. Le Informazioni Confidenziali provenienti dall’altra Parte dovranno, all’interno delle rispettive organizzazioni, essere portate a conoscenza solamente delle persone che ne hanno una effettiva necessità allo scopo di espletare le attività oggetto del presente Accordo e che, in ogni caso, sono state rese edotte del fatto che tutte le informazioni devono essere mantenute confidenziali e che si sono obbligate per iscritto in tal senso (“*Terzo Autorizzato*”). Resta inteso che la Parte Ricevente è direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione non autorizzata delle Informazioni Confidenziali effettuata da un Terzo Autorizzato in violazione del presente Accordo;

c. Le Informazioni Confidenziali provenienti dall’altra Parte non dovranno mai essere utilizzate a scopi differenti dall’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, se non con il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.

d. La Parte Ricevente potrà divulgare le Informazioni Confidenziali nella misura necessaria ai sensi di legge, su istanza di Autorità nazionali ed internazionali (a mero titolo d'esempio, l'Autorità Giudiziaria in sede penale, civile ed amministrativa). Tuttavia, in tali casi, la Parte Ricevente, dovrà tempestivamente informare la Parte Divulgante della richiesta ricevuta, nel limite in cui sia consentito dalle disposizioni normative vigenti, tenendo conto altresì, ove possibile, delle eventuali istanze, opposizioni e/o deduzioni della controparte che pervengano entro il termine di 7 gg. (sette giorni) lavorativi dalla comunicazione, al fine di limitare la divulgazione, in conformità a quanto previsto e consentito dalle disposizioni normative vigenti.

e. Le Informazioni Confidenziali provenienti dalla Parte Divulgante non dovranno mai essere divulgate, direttamente o indirettamente, ad alcuna parte estranea al presente Accordo, diverse dai Terzi Autorizzati; le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante non dovranno essere copiate, riprodotte o duplicate in tutto o in parte, a meno che la copia, riproduzione o duplicazione non sia stata autorizzata per iscritto dalla Parte Divulgante. Qualsiasi documento contenente Informazioni Confidenziali, ed eventuali copie di esso, rimarrà proprietà della Parte Divulgante e deve essere immediatamente restituito dietro richiesta o, in ogni caso, alla cessazione dell'efficacia dell'Accordo Nella misura in cui la restituzione non sia possibile, UNIME si impegna a distruggere e/o cancellare le Informazioni Confidenziali fornendo a SIFI prova scritta dell'avvenuta distruzione entro e non oltre 15 (quindici) dalla richiesta di restituzione da parte di SIFI o dalla cessazione dell'efficacia dell'Accordo.

3.Gli obblighi sopra riportati non si applicano alle informazioni che la Parte Ricevente provi documentalmente:

- a. essere già di pubblico dominio prima di essere portate a conoscenza della Parte Ricevente, oppure lo sono divenute in seguito per cause indipendenti da atti della Parte Ricevente;
- b. essere già note alla Parte Ricevente, indipendentemente dalla sottoscrizione del presente Accordo o degli Accordi Particolari;
- c. siano state divulgate alla Parte Ricevente da terzi non vincolati da obblighi di confidenzialità, senza restrizioni;
- d. siano state generate indipendentemente in buona fede e senza che vi sia stato previo accesso a tali informazioni, da parte di collaboratori della Parte Ricevente;
- e. la Parte Divulgante ne ha autorizzato la divulgazione o l'uso.

4.Ciascuna Parte si impegna, anche per il proprio personale *ex art 1381 c.c.* (incluso, nel caso di UNIME, il Personale di UNIME come definito in precedenza) coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo così come nell'esecuzione dei degli Accordi Particolari, all'osservanza del vincolo di riservatezza secondo i termini di cui al presente articolo. A tal fine, ciascuna Parte farà sottoscrivere a tutto il proprio Personale e a tutte le persone non dipendenti che potrebbero venire a conoscenza delle Informazioni Confidenziali dell'altra Parte nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo o degli Accordi Particolari, una dichiarazione con l'accettazione esplicita e sottoscritta del presente articolo da parte di tali soggetti.

ARTICOLO 6

Comitato Tecnico-Scientifico

1. Per promuovere i fini prefissati dal presente Accordo, le Parti convengono sull'opportunità di costituire un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), composto complessivamente da 6 (sei) rappresentanti nominati da ciascuna delle Parti, tre per ciascuna Parte, i cui compiti saranno:

- promuovere da un punto di vista tecnico-scientifico le attività;
- monitorare lo stato e l'avanzamento dei programmi di studio e di ricerca che le Parti hanno convenuto e/o converranno di attivare;
- redigere una relazione annuale sulle attività svolte.

2. I componenti del CTS saranno nominati da UNIME e da SIFI entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

La sostituzione dei rappresentanti in seno al CTS potrà avvenire per iniziativa delle Parti, in qualsiasi momento, attraverso comunicazione scritta, rispettivamente di UNIME e di SIFI.

3. La carica di Presidente del CTS sarà ricoperta alternativamente, per periodi di 18 (diciotto) mesi ciascuno, da un rappresentante SIFI e da un rappresentante di UNIME.

Per il primo periodo la carica di Presidente sarà assunta da un rappresentante di SIFI.

Il CTS si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno e, comunque, quando ne venga segnalata l'esigenza da parte di uno dei componenti. La convocazione è disposta con avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti del CTS con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. E' in facoltà del CTS disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

I componenti del CTS possono richiedere la partecipazione e l'intervento alle proprie sedute di funzionari e/o esperti delle Parti.

4. Della seduta sarà redatto un apposito verbale che sarà inviato alle Parti entro tre (3) giorni dallo svolgimento della seduta.

ART. 7

Durata, risoluzione e recesso

1. Il presente Accordo ha una durata di cinque (5) anni con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti. È escluso il rinnovo tacito.

2. Il rinnovo del presente Accordo, per un periodo di pari durata, salvo diversa esplicita volontà delle Parti, deve essere richiesto per iscritto da una delle Parti almeno tre (3) mesi prima della scadenza del termine dell'Accordo e deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta richiesta.

3. In caso di grave inadempimento di una delle Parti alle obbligazioni assunte con il presente Accordo, l'Accordo dovrà intendersi automaticamente risolto ex art. 1454 c.c. ove la Parte inadempiente non abbia posto rimedio al proprio inadempimento entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una diffida ad adempiere da parte dell'altra Parte.

4. Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo mediante comunicazione, da inviarsi tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sei (6) mesi.

5. Sono fatti in ogni caso salvi gli obblighi assunti dalle Parti in data antecedente alla comunicazione del recesso, e ancora non adempiuti.

ART. 8

Coperture Assicurative

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in occasione dell'esecuzione del presente Accordo, dovrà frequentare le sedi ove si svolgeranno le attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti i rischi e le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

2. La disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, correlati sia alla esecuzione delle attività previste dall'Art. 2, sia ad eventuali attività di supporto da SIFI a UNIME nella manutenzione ordinaria delle attrezzature, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 9

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto a UNIME:

Università degli Studi di Messina, Piazza Puglatti n. 1, 98100 Messina

Attn: Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea;

PEC: protocollo@pec.unime.it

- quanto a SIFI:

SIFI S.p.A. Via Ercole Patti, 36, 95025 Aci Sant'Antonio

Att: Dr. Fabrizio Chines; Presidente e Amministratore Delegato

PEC: sifispa@pec.sifigroup.com

o a quegli altri indirizzi che le Parti potranno comunicarsi di volta in volta.

ART. 10

Dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.

2. Ai fini del presente Accordo e in conformità con le disposizioni in materia di privacy sancite dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni e, a far data dal 25.05.2018, dal Regolamento 679/2016/UE (di seguito Normativa Privacy), per dati personali (in seguito Dati) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on-line.

3. Le Parti garantiscono che i Dati saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo, nonché nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di protezione dei Dati.

4. Titolare per quanto concerne il trattamento dei Dati di cui al presente articolo è SIFI come sopra individuata, denominata e domiciliata. Titolare del trattamento dei dati è l’Università nella persona del Magnifico Rettore. L’Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati da contattare all’indirizzo e- mail rpd@unime.it, per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali. L’informativa riguardante il trattamento dei dati è consultabile all’indirizzo <https://www.unime.it/it/ateneo/privacy>, alla sezione informativa.

ART. 11

Codice Etico e Codice di Comportamento

1. Il *Codice dei Comportamenti nella Comunità Universitaria Ispirati ad Etica Pubblica*, adottato da UNIME ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della legge n. 240/2 e il *Codice di Comportamento* adottato con D.R. n. 207 del 30.01.2014, sono riportati in Allegato 1.

2. Il Codice Etico adottato da SIFI sensi del D. Lgs. 231 del 2001 è riportato in Allegato 2.

3. Ciascuna delle Parti:

- a. dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico e il Codice di Comportamento adottato dall'altra Parte, costituente parte integrale del presente Accordo;
- b. si impegna, in relazione all'esecuzione del presente rapporto contrattuale, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento dell'altra Parte.

4. Ciascuna Parte potrà risolvere il presente rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta inviata all'altra Parte qualora quest'ultima si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del rispettivo Codice Etico e Codice di Comportamento.

5. Le Parti dovranno segnalare ai rispettivi Organismi di Vigilanza le violazioni del Codice Etico e/o del Codice di Comportamento di cui venissero a conoscenza. Tale segnalazione dovrà contenere una descrizione dei fatti che costituiscono una violazione del Codice Etico e/o del Codice di Comportamento, incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte.

Le segnalazioni potranno essere effettuate esclusivamente in forma non anonima, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza assicurerà la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

ART.12

Legge Applicabile e Foro competente

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.
2. Lo scopo e la validità di ogni brevetto o altra forma di privativa industriale sono disciplinati dalle leggi del Paese dove è stato concesso la privativa.
3. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia che potrebbe tra loro insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo. **Ove ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.**

ART. 13

Uso del nome e del marchio

Il presente Accordo, salvo quanto ivi espressamente previsto, non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare per qualsiasi scopo, ivi inclusi scopi pubblicitari, o qualsiasi altra attività promozionale, i nomi, marchi, registrati o non registrati, o gli altri segni distintivi dell'altra Parte.

ART. 14

Modifiche ed Integrazioni all'Accordo

Nessuna modifica o integrazione del presente Accordo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da un legale rappresentante di entrambe le Parti.

ART. 15

Conservazione degli effetti dell'Accordo

Le Parti riconoscono espressamente che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo Accordo vengano ritenute non valide (es. nulle o annullabili), inefficaci, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni dell'Accordo, che sarà interpretato come se le condizioni non valide, inefficaci o inapplicabili non fossero mai state scritte.

ART.16

Cessione dell'Accordo

Il presente Accordo ed i diritti e le obbligazioni da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 17

Oneri Fiscali

1. Gli oneri relativi all'imposta di bollo derivanti dal presente Accordo sono a carico di SIFI.
2. Il presente Accordo viene redatto in duplice originale e sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ("Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n. 99). Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che provvederà alla stessa nella misura indicata nella tariffa allegata al predetto Testo Unico (Tariffa - Parte I - articolo 4).

ART. 18

Disposizione Finale

Il presente Accordo è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra UNIME e SIFI. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà.

Università degli Studi di Messina

Il Rettore

(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

SIFI S.p.A.

Il Rappresentante Legale

(Dr.Fabrizio Chines)

ALLEGATO 1

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
CODICE DEI COMPORTAMENTI NELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA ISPIRATI AD ETICA
PUBBLICA**

<https://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/normativa/codice-etico>

ALLEGATO 2
SIFI
CODICE ETICO

XXX

https://www.sifigroup.com/public/20180626_Codice%20Etico.pdf